

Un quadro aggiornato in tema di contrasto al caporalato e allo sfruttamento del lavoro nel settore agricolo

di Roberta Peleggi

Complici la competizione sui mercati globali, i flussi migratori provenienti dai Paesi a basso reddito e dalle zone di conflitto e la creazione di reti criminali internazionali dedite alla tratta di esseri umani, l'odierno mercato del lavoro è afflitto da dilaganti pratiche di sfruttamento.

A tali pratiche spesso prelude il reclutamento illecito di manodopera non qualificata, noto con il nome di caporalato¹, che si va estendendo in maniera allarmante, in Italia come in altri Paesi del mondo, dal comparto agricolo a svariati altri settori dell'economia: l'edilizia, il settore manifatturiero, i servizi di pulizia e di cura, il turismo, il volantinaggio², il lavoro su piattaforma³.

In Italia, il caporalato agricolo è una pratica risalente. È infatti pacifico che, per organizzare migrazioni stagionali verso territori poco ospitali del Centro-Sud, tra il '600 e il '700 già esistessero figure di intermediari simili ai caporali, che andarono progressivamente consolidando la loro presenza sul territorio⁴. Piuttosto che scomparire, il fenomeno è andato con il tempo rinvigorendosi e modificando la propria fisionomia, anche in risposta alle trasformazioni del lavoro agricolo quanto a tecniche utilizzate e composizione della manodopera, fino ad assumere, in tempi più recenti, tratti di particolare crudeltà, di cui sono spesso vittime stranieri irregolarmente presenti nel nostro territorio⁵.

Le drammatiche e degradanti condizioni di vita e di lavoro dei braccianti agricoli sono state messe sotto la lente dei riflettori dalle azioni di rivendicazione compiute a Rosarno (Calabria) nel gennaio del 2010 e a Nardò (Puglia) nell'estate del 2011, cui hanno fatto seguito le proteste nell'Agro pontino nell'aprile del 2016 e nell'ottobre del 2019. Numerose sono state le inchieste giornalistiche⁶, i rapporti di ONG⁷, le ricerche condotte da sociologi e antropologi⁸ che hanno contribuito a mettere a fuoco le dimensioni e la pervasività del fenomeno.

Anche l'attenzione degli studiosi del diritto per questo tema è andata crescendo sensibilmente negli ultimi anni, in particolare all'indomani dell'entrata in vigore di una legislazione penalistica *ad hoc*⁹, sostanzialmente un *unicum*, e di una norma incriminatrice, disegnata dall'art. 603 *bis* c.p., che consente di

¹ Il caporalato può essere descritto come la pratica illegale che prevede l'ingaggio di manodopera, normalmente non qualificata, da parte di un soggetto che la colloca successivamente presso datori di lavoro, esigendo quale compenso per la propria attività di intermediazione una quota del salario spettante ai lavoratori.

² È, infatti, il settore del volantinaggio quello coinvolto nella recentissima inchiesta della Procura di Novara che è stata definita dagli stessi inquirenti come la prima indagine sul caporalato in ambiente urbano.

³ Per approfondimenti sul tema, cfr. C. INVERSI, *Caporalato digitale: il caso Uber Italy srl*, in *Lav. dir.*, 2021, 335 ss.; F. TOMASINELLI, *La tutela penale dei riders tra gig-economy e caporalato digitale*, in *Riv. pen.*, 2020, 863 ss.

⁴ Cfr. D. PERROTTA, *Vecchi e nuovi mediatori. Storia, geografia ed etnografia del caporalato in agricoltura*, in *Meridiana*, 2014, 79, 193 ss.

⁵ Sul mutamento della fisionomia del caporalato nel settore agricolo, v., tra altri, L. PALMISANO, *Appunti per una sociologia dello sfruttamento in agricoltura*, in F. DI MARZIO (a cura di), *Agricoltura senza caporalato*, Roma, 2017, 17 ss.

⁶ Si pensi, ad esempio, alle inchieste di Leo Grande, raccolte nei volumi *Le male vite. Storie di contrabbando e di multinazionali* (2003, 2010); *Nel paese dei vicere. L'Italia tra pace e guerra* (2006); *Uomini e caporali. Viaggio tra i nuovi schiavi nelle campagne del Sud* (2008).

⁷ Amnesty International, Oxfam, Medici senza frontiere, Terra!

⁸ Si veda, da ultimo, M. OMIZZOLO, *Sotto padrone: uomini, donne e caporali nell'agromafia italiana*, Roma, 2020.

⁹ Il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro è stato inserito per la prima volta nell'ordinamento italiano dalla l. 14 settembre 2011, n. 148. Le numerose critiche e la scarsa applicazione nella pratica [cfr., *ex multis*, G. ROTOLO, *Dignità del lavoratore e controllo penale del caporalato*, in *Dir. pen. e proc.*, 2018, 811 ss.; B. D'OTTAVIO, *Profili penali del reclutamento e dello sfruttamento di manodopera (il c.d. caporalato)*, in *Lav. dir. eur.*, 2019, 1 s.] hanno portato a rivederne il disposto. La riforma, e l'introduzione della nuova fattispecie di reato rubricata *Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*, si deve alla l. 29 ottobre 2016, n. 199 (*Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo*) (G.U. 3 novembre 2016, n. 257).



colpire – come affermato chiaramente dalla giurisprudenza¹⁰ – sia l'interposizione illecita da parte dei caporali, sia le condotte di sfruttamento ad opera dei datori di lavoro¹¹. Grazie all'inasprimento delle sanzioni e alla predisposizione di strumenti più efficaci in mano alla magistratura, sul fronte della repressione penale – cui il legislatore ha affidato il cuore della prevenzione¹² – si registrano risultati più che apprezzabili; eppure, i fenomeni in discorso sono lungi dall'essere debellati.

È questa l'evidenza che restituiscono due corpose ricerche, confluite in due pubblicazioni recentissime: il VI *Rapporto su Agromafie e Caporalato* dell'Osservatorio FLAI-CGIL Placido Rizzotto¹³, presentato nel novembre 2022 e, con un *focus* specifico sulla realtà del territorio laziale, il volume *Illegalità e criminalità nelle filiere agroalimentari e nell'ambiente delle Province del Lazio*, pubblicato nel settembre 2022 dalla Fondazione Osservatorio agromafie, in collaborazione con la Regione Lazio e il Ministero della transizione ecologica¹⁴.

I due studi, che mettono insieme diverse competenze scientifiche e professionali e varie sensibilità¹⁵, fotografano il Paese in un momento particolarmente complesso della sua vita economica, stretto tra gli effetti di una pandemia ancora in corso che, nelle fasi più critiche, ha visto addirittura peggiorare le condizioni di vita e lavoro dei braccianti, e lo scoppio del conflitto russo-ucraino che ha messo a ulteriore dura prova la tenuta della filiera agro-alimentare.

Quel che emerge dai due approfonditi studi è un quadro, per molti versi, ancora molto preoccupante. Concentrando l'attenzione, selettivamente, su alcuni degli aspetti principali che scaturiscono dalla lettura congiunta, si apprende anzitutto che l'agricoltura continua ad essere uno dei settori in cui le proporzioni del lavoro irregolare, anche nelle forme del lavoro c.d. grigio¹⁶, sono tra le più elevate su tutto il territorio nazionale: si parla di 230mila lavoratori impiegati senza contratto regolare, pari a oltre un quarto del totale degli occupati del settore, a fronte dei 180mila indicati per il biennio precedente. Inoltre, il lavoro agricolo è quello cui è maggiormente associabile il lavoro povero, in ragione della discontinuità dell'impiego (circa il 90 per cento degli occupati è assunto con contratto a tempo determinato) e delle basse retribuzioni orarie.

Una fetta consistente dei lavoratori è rappresentata da stranieri, in prevalenza uomini provenienti da Paesi UE ed extra UE¹⁷, con un grado di istruzione molto basso. Tuttavia, la presenza delle lavoratrici donne è in continuo aumento, ragionevolmente ben oltre quello che i dati ufficiali permettono di accertare. A conferma di quello che è stato definito come il fenomeno della femminilizzazione delle migrazioni e della povertà su scala globale¹⁸, cresce, cioè, la fascia delle lavoratrici meno protette e più vulnerabili, preferite per alcuni tipi di pratiche colturali, ma retribuite ancora meno rispetto agli uomini, e vittime di maltrattamenti, ricatti, abusi sessuali da parte sia dei caporali sia dei datori di lavoro. La condizione di

¹⁰ Si veda, tra altre, Cass. Sez. IV Pen. 4 marzo 2022, n. 7857, P.R. in proc. F.T., reperibile su www.osservatorioagromafie.it.

¹¹ Secondo l'art. 603 *bis* c.p., è punito con una pena da uno a sei anni e la multa da 500 a 1000 euro per ciascun lavoratore reclutato: 1) chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi, in condizione di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) chiunque utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

¹² Per la ricostruzione del percorso della legislazione giuslavoristica in tema di contrasto al caporalato e allo sfruttamento del lavoro, si vedano, tra altri, G. ROMA - A. VINO, *Collocamento, previdenza e mercato del lavoro in agricoltura*, in M.G. GAROFOLO - L. LAGALA (a cura di), *Collocamento e mercato del lavoro*, Bari, 1982, 129 ss.; V. NUZZO, *L'utilizzazione di manodopera altrui in agricoltura e in edilizia: possibilità, rischi e rimedi sanzionatori*, WP CSDLE «Massimo D'Antona».IT - 357/2018; P. BRAMBILLA, *'Caporalato tradizionale' e 'nuovo caporalato': recenti riforme a contrasto del fenomeno*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2017, 188 ss. (206 ss.)

¹³ VI *Rapporto su Agromafie e Caporalato* (a cura dall'Osservatorio Placido Rizzotto FLAI-CGIL), Roma, novembre 2022.

¹⁴ *Illegalità e criminalità nelle filiere agroalimentari e nell'ambiente delle Province del Lazio*, Bologna, 2022.

¹⁵ Hanno contribuito alla realizzazione delle due ricerche giuristi, sociologi, economisti, sindacalisti, forze dell'ordine.

¹⁶ Per «lavoro grigio» s'intende quello prestato in costanza di un regolare contratto di lavoro, ma in violazione della normativa fiscale, contributiva e previdenziale, che è molto diffuso tra le imprese agricole. In sede di (ri)stipula del contratto di lavoro a termine, ad esempio, è pratica diffusa che queste procedano a indicare un numero inferiore di ore e/o giornate di lavoro rispetto a quelle effettivamente lavorate, pagando in nero la differenza.

¹⁷ Per quanto riguarda il Lazio, ad esempio, i lavoratori agricoli sono soprattutto romeni, marocchini e albanesi, ma è anche significativa, soprattutto in Provincia di Latina, la presenza di indiani, nonché tunisini e bangladesi.

¹⁸ A. CHRISTOU - E. KOFMAN, *Gender and Migration*, Switzerland, 2022.

grave vulnerabilità delle donne straniere è ulteriormente aggravata dal carico delle responsabilità familiari, in assenza di una rete sociale di sostegno, che si trasforma anche in dispersione scolastica, quando fratelli o più spesso sorelle maggiori sono costretti ad abbandonare la scuola per badare ai più piccoli mentre i genitori sono nei campi.

Altro dato che viene riaffermato è che il caporalato – il più efficiente (se non l'unico) canale per l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per l'organizzazione di servizi come ad esempio il trasporto nei campi, soprattutto nelle Regioni del Sud Italia –, si associa spesso a un sistema illecito di appalti e subappalti che coinvolge anche professionisti locali. Inoltre, esso si conferma come un reato «sentinella» di altre condotte illecite, che vanno dalle estorsioni e pratiche usurarie imposte ai produttori locali, al furto di macchinari nelle aziende agricole, alle forme di concorrenza sleale, alla corsa all'accaparramento di terreni per intercettare finanziamenti europei, al controllo dei canali della grande distribuzione per finalità di riciclaggio¹⁹ fino allo smaltimento illecito di rifiuti.

Viene, poi, messa in luce che la c.d. Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita nel 2014 allo scopo di costituire un elenco di imprese agricole che si qualificano per l'eticità della loro attività²⁰, e poi rafforzata dalla legge n. 199/2016 quale misura di tipo giuslavoristico a carattere preventivo, si dimostra ancora un dispositivo di scarsa efficacia. Nonostante l'iscrizione alla rete comporti per i soggetti interessati il vantaggio dell'allentamento dei controlli ispettivi, il numero delle imprese registrate, al cui regolare aggiornamento provvede l'INPS, supera appena le 5.000 unità, riscontrandosi peraltro una elevata eterogeneità quanto alla distribuzione geografica. Il numero più alto di adesioni (circa la metà delle imprese iscritte) si registra nelle due Regioni (Puglia ed Emilia-Romagna) che hanno adottato politiche incentivanti (subordinando l'erogazione di contributi alla presenza delle imprese nell'elenco) o in cui si è fatta sentire maggiormente la pressione della GDO. Nelle restanti Regioni, la presenza delle imprese iscritte alla Rete è, invece, assai poco significativa, andando da percentuali del 6 per cento fino all'1 per cento²¹. Ulteriore fattore di criticità è dato dal fatto che le Sezioni territoriali in cui dovrebbe essere articolata la Rete, e che dovrebbero svolgere, tra le altre, le importanti funzioni di agevolare l'incontro tra domanda e offerta e organizzare i flussi migratori, hanno incontrato notevoli difficoltà nella loro attuazione e sono oggi presenti in un numero ancora limitato di Province.

A rendere più efficace l'azione della Rete dovrebbe invece contribuire il raccordo con il c.d. *Tavolo caporalato*, organismo interistituzionale introdotto nel 2018²² con funzioni di impulso e attuazione della strategia nazionale di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo, messa a punto mediante un *Piano triennale nazionale*²³. Allo stadio attuale, i maggiori progressi sembrano riguardare il potenziamento dei servizi ispettivi, ai quali è demandato anche il compito di individuare le aree geografiche prioritarie sulla base della mappatura dei territori e dei fabbisogni di manodopera agricola. Grazie anche alla creazione di apposite *task-force*²⁴, sono aumentati i controlli su tutto il territorio, in particolare nelle zone

¹⁹ Come viene osservato relativamente al mercato di Fondi, l'infiltrazione mafiosa è avvantaggiata dalla facilità con cui i circuiti illegali possono confondersi con flussi commerciali legali diretti verso l'estero, in particolare nelle zone che circondano la Capitale, che gode di una posizione strategica dal punto di vista dell'organizzazione della logistica.

²⁰ L'istituzione della Rete del Lavoro agricolo di qualità si deve all'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea (GU Serie Generale n.192 del 20-08-2014 - Suppl. Ordinario n. 72).

²¹ Campania (9,9%), Sicilia (7%), Lazio (6,5%), Piemonte e Calabria (5,3%), Veneto (4,7%) e Lombardia (4,6%), Toscana (2%), Abruzzo (2%) e Basilicata (1,5%).

²² Il Tavolo è presieduto dal Ministro del Lavoro e composto da altri undici membri istituzionali (Ministri o loro delegati, INPS, Guardia di Finanza, rappresentanti di enti locali), partecipandovi anche rappresentanti dei datori di lavoro, degli agricoltori e delle organizzazioni del Terzo settore.

²³ Trattasi di un documento programmatico che si struttura intorno a quattro assi prioritari che riguardano la prevenzione dello sfruttamento lavorativo, la vigilanza e il controllo, la protezione delle vittime e il loro reinserimento socio-lavorativo, individuando misure da attuare nel breve periodo e interventi di sistema e di lungo periodo.

²⁴ Una di queste *task-force* è stata attivata nello scorso settembre nell'ambito del progetto *A.L.T. Caporalato!* per approfondire i controlli sulle aziende dell'Agro-Pontino.



più a rischio, che hanno fatto emergere molteplici violazioni con riguardo al rispetto dell'orario di lavoro, alle misure di sicurezza a garanzia della salute dei lavoratori, al rispetto della normativa anti-COVID, alle condizioni igienico-sanitarie degli alloggi.

Alla lotta contro il caporalato possono concorrere anche le nuove tecnologie. È questo il caso di alcune *App* per dispositivi digitali specificamente dedicate a contrastare l'illecito ingaggio di forza lavoro²⁵, ma anche della tecnologia *blockchain*, che consente di caricare sul registro distribuito non solo informazioni a tutela dei consumatori riguardanti la provenienza e la sicurezza dei prodotti, ma anche informazioni relative ai contratti che regolano i rapporti di lavoro. Vi è però il rischio – come viene osservato – che la sostenibilità in agricoltura, quale risultante dall'applicazione all'attività produttiva dell'intelligenza artificiale, sia prevalentemente, se non esclusivamente, conformata dalle logiche del mercato, senza tenere adeguatamente conto dei diritti dei braccianti agricoli, in una filiera strutturalmente connotata da una forte asimmetria del potere contrattuale delle parti coinvolte, che tende a scaricare i costi e i rischi sull'anello più debole della catena²⁶.

Le due ricerche appena pubblicate testimoniano come vi sia ancora molta strada da fare per eradicare fenomeni, come il caporalato e lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, la cui rilevanza globale appare evidente quando solo si pensi a quanta parte dei prodotti agricoli importati nel nostro territorio provenga da Paesi con legislazioni in materia di lavoro e penali più permissive. In tale prospettiva, non si può certo sottovalutare il contributo che al loro contrasto possa provenire dalla cooperazione internazionale tra Stati.

La lotta al caporalato e al lavoro sfruttato trova, infatti, riconoscimento in numerosi strumenti sovranazionali, tra cui spicca la Convenzione OIL n. 184 sulla sicurezza e la salute in agricoltura²⁷, in cui sono sanciti per gli Stati aderenti²⁸ (tra gli altri) l'obbligo di non discriminare, quanto ai livelli di tutela, i lavoratori temporanei e stagionali rispetto ai lavoratori permanenti²⁹, di proteggere i bisogni delle lavoratrici donne³⁰, di limitare la durata della giornata lavorativa³¹. Allo scopo di contrastare una problematica molto allarmante che è quella relativa agli alloggi fatiscenti in cui i braccianti sono spesso costretti a vivere, e che amplificano la loro situazione di marginalizzazione ed esclusione sociale, è richiesto ai legislatori nazionali di adottare norme minime di garanzia per quanti vivano, anche solo temporaneamente, presso l'azienda in cui sono impiegati³².

Una particolare considerazione merita, poi, la Convenzione ONU sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie³³, in cui è previsto, tra altro, che gli Stati debbano collaborare al fine di prevenire e contrastare movimenti illegali o clandestini, nonché adottare le misure adeguate ed efficaci per contrastare l'occupazione di lavoratori in situazione irregolare³⁴.

Allo stesso obiettivo intende concorrere, sul fronte del diritto europeo, la direttiva 2009/52/CE³⁵, attuata in Italia con la c.d. legge Rosarno, che ha previsto il divieto generale di assunzione di lavori di cittadini

²⁵ Si possono menzionare, a tale riguardo, *Fair Labor*, iniziativa promossa dalla Regione Lazio; l'iniziativa pugliese *Campo libero*; l'*App Laborat*.

²⁶ Cfr., da ultimo, R. PETTINELLI, *Filiera agroalimentare, caporalato e pratiche commerciali sleali*, in *Lav. dir.*, 2022, 179 ss.

²⁷ Convenzione OIL sulla salute e la sicurezza in agricoltura (C184), adottata il 21 giugno 2001 ed entrata in vigore il 20 settembre 2003.

²⁸ La Convenzione n. 184 è stata ratificata solo da ventuno Paesi. In Italia, l'*iter* per la ratifica, avviato solo nel 2020, è ancora in corso.

²⁹ Cfr. art. 17 Conv. 184.

³⁰ Cfr. art. 18 Conv. 184.

³¹ Cfr. art. 20 Conv. 184.

³² Cfr. art. 19 Conv. 184.

³³ Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione n. 45/158 del 18 dicembre 1990, la Convenzione è entrata in vigore il 1° luglio 2003 e vanta attualmente 52 Stati aderenti, di cui nessuno è un Paese europeo.

³⁴ Cfr. art. 68 Conv. Per approfondimenti sul tema, cfr. G. CELLAMARE, *La Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri della loro famiglia*, in *Riv. internaz. dir. uomo.*, 1992, 861 ss. (876 ss.).

³⁵ Direttiva 2009/52/CE55 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, recante «norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», attuata in Italia con d.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (c.d. legge Rosarno).

extracomunitari non autorizzati a soggiornare nel territorio dell'Unione³⁶.

In ultimo, è importante ricordare la recente introduzione del meccanismo c.d. della condizionalità sociale all'interno della nuova politica agricola comune, in vigore dal 2023. Cioè a dire, la possibilità di subordinare la concessione dei sussidi di matrice europea alle imprese beneficiarie al rispetto della legislazione di fonte nazionale, internazionale e unionale a tutela dei lavoratori³⁷. Benché tale meccanismo diverrà obbligatorio per tutti gli Stati membri solo a far data dal 2025³⁸, è significativo che l'Italia abbia deciso di anticiparne l'introduzione sin da quest'anno³⁹. C'è da augurarsi che un tale meccanismo, fortemente voluto dal governo italiano in sede di negoziazione della nuova PAC, possa dare i frutti sperati.

³⁶ È appena il caso di osservare che, prima della c.d. legge Rosarno, la legislazione italiana già proibiva l'impiego di migranti irregolari, sanzionando i datori di lavoro con il carcere (da sei mesi fino a tre anni) e una multa di 5.000 euro per ciascun lavoratore migrante irregolare impiegato [artt. 12, comma 5, e 22, comma 12, del T.U. sull'immigrazione (d.lgs. n. 286/1998)]. Dando seguito alla direttiva, la legge Rosarno ha inasprito le sanzioni penali, aggiungendo tra queste anche la possibilità di condannare il datore di lavoro a pagare le spese per il rimpatrio del lavoratore. La legge ha anche previsto che al lavoratore migrante che denunci il datore e cooperi nel procedimento penale possa essere riconosciuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari (sul tema, *ex multis*, M. BARBIERI, *L'intervento comunitario di contrasto al lavoro nero alla luce dell'esperienza italiana*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2010, 3, 99 ss.)

³⁷ Si vedano gli artt. 84-89, reg. (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

³⁸ Si veda l'art. 14 del reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

³⁹ Le condizioni di attuazione della condizionalità sociale sono state definite dal decreto interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 (*Disciplina del regime di condizionalità sociale*), che ha individuato nell'Ispettorato nazionale del lavoro, nel corpo dei vigili del fuoco e nel Ministero della salute e Regioni le autorità con competenze di controllo e sanzionatorie.

